Protocollo Lavagna, [data\_stampa\_domanda]

Prot. orig. [numero\_protocollo] del [data\_protocollo]

*Riferimenti da citare nella corrispondenza:*

Pratica N.ro **[numero\_pratica]** **[richiedenti\_search]**

Archivio: [fascicolo\_numero]/[fascicolo\_anno]

**[progettista\_app] [progettista\_search]**

**[progettista\_pec]**

**Relazione tecnica illustrativa di cui all’art.146 c.7 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42** Codice dei beni culturali e del paesaggio,art.11 del D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017, **procedimento semplificato**;

VISTA l'istanza, corredata da elaborati tecnici, presentata da:

|  |
| --- |
| **[fisica\_nome] [fisica\_cognome]**  CF: [fisica\_cf], nato a [fisica\_comune\_nato] ([fisica\_provincia\_nato]) il [fisica\_data\_nato]  residente in [fisica\_indirizzo] [fisica\_civico] - [fisica\_cap] [fisica\_comune] [fisica\_provincia] |

Pervenuta in data [data\_protocollo] prot. n. [numero\_protocollo] - per il rilascio di autorizzazione ai sensi art. 146, 2° comma, del Decreto Legislativo del 22.01.2004 n. 42, relativa ai lavori di:

“[descrizione\_intervento;strconv=no]”

da realizzarsi in [indirizzo\_search], catastalmente individuate al N.C.T. al foglio n.ro [nct\_foglio\_search], mappali n.ro [nct\_mappale\_search] / N.C.E.U. al foglio n.ro [nceu\_foglio\_search], mappali n.ro [nceu\_mappale\_search].

Visto il Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n.ro 2/2022;

Richiamato l’art.11 comma 5) D.P.R. 31 del 13-02-17, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Visto e richiamato l’allegato B, punto del D.P.R. 31 del 13-02-17;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALUTAZIONI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OPERE SOTTO IL PROFILO PAESISTICO**  **AMBIENTALE** | | | | | | |
| NATURA DEL VINCOLO GRAVANTE SUGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D.M. 19.6.1958: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia di cinquanta metri a monte e a Valle della statale Aurelia | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D.M. 02.03.1964: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Panoramica | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D.M. 14.05.57: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Pineta in Loc. San Rocco | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Art. 142 1° comma lett. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO di cui al D. L.vo 22.01.2004, n. 42 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAGIONI DEL VINCOLO  La sede stradale della via Aurelia nel percorso compreso nel territorio della Provincia di Genova, con una fascia marginale, sia a monte che a valle, per una profondità di metri 50, sita nel territorio dei Comuni di Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Genova, Arenzano e Cogoleto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939 n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella Legge stessa.  Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in quanto la stessa per il vario andamento del terreno ed i cospicui caratteri di bellezza panoramica con l’inserimento di gruppi di alberi e di nuclei architettonici caratteristici, costituisce un quadro naturale di grande importanza nonché un complesso avente valore estetico tradizionale.  L’area dove sono ubicati gli interventi trasformativi risulta tutelata per effetto delle disposizioni di cui all’art. 142, 1° comma, lett. a) D. L.vo 22/1/2004 n.ro 42 e s.m.i. poichè compresa in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.  L’area dove sono ubicati gli interventi trasformativi risulta tutelata per effetto delle disposizioni di cui all’art. 142, 1° comma, lett. c) D. L.vo 22/1/2004 n.ro 42 e s.m.i. poichè compresa in una fascia della profondità di 150 metri dalla linea spondale di un corso d’acqua pubblico.  L’area dove sono ubicati gli interventi trasformativi risulta tutelata per effetto delle disposizioni di cui all’art. 142, 1° comma, lett. g) D. L.vo 22/1/2004 n.ro 42 e s.m.i. poichè territorio coperto da bosco come definito dall’art. 2, commi 2 e 6 del decreto legislativo 18/5/2001, n.ro 227.  **PIANO TERRITORIALE REGIONALE** (adottato Con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa n. 2 del 25 gennaio-21 febbraio 2022)  Si rileva l’assenza di norme con efficacia prescrittiva. INDICAZIONI DEL P.T.C.P.ASSETTO INSEDIATIVO Zona omogenea ID-MO-A – Insediamenti diffusi – Regime normativo di modificabilità di tipo A  **Trova applicazione l’art. 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.**   1. Tale regime si applica nei casi in cui l'insediamento presenti aspetti di forte eterogeneità e disorganizzazione, tali che nello stesso non siano riconoscibili né caratteri prevalenti, né uno schema organizzativo cui attenersi. 2. L'obiettivo della disciplina è quello di assicurare, mediante la definizione di nuove regole, lo sviluppo dell'insediamento verso un assetto maggiormente ordinato e confacente sotto il profilo paesistico-ambientale. 3. Gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione o comunque incidenti in misura rilevante sull'assetto della zona devono pertanto essere riferiti a regole e schemi di organizzazione e riqualificazione ambientale dell'insediamento o di parti significative di esso, da definirsi mediante Studio Organico d'Insieme, ferma restando la conferma dei suo carattere diffuso.   L’intervento così come progettato risulta conforme a tale disciplina trattandosi di variante ad opere in corso di esecuzione di lieve entità.  **Zona omogenea ID-CE – Insediamenti diffusi – Regime normativo di conservazione**  Trova applicazione l’art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.  **Comma 1** – Tale regime si applica nei casi in cui, in relazione ai valori di qualità e di tipicità dell’insieme e dei singoli elementi costitutivi, si rende necessario subordinare ogni intervento indipendentemente dalla sua motivazione, al rispetto dei valori suddetti.  **Comma 2** – L’obiettivo della disciplina è quello di conservare sostanzialmente inalterata la situazione attuale sia nel suo insieme, in quanto allo stesso si riconosce un elevato valore paesistico – ambientale e di tipicità, sia nei singoli elementi costitutivi, in quanto espressione di caratteri omogenei e non riproducibili attraverso interventi innovativi.  **Comma 3** - La normativa è altresì volta a rendere possibili, in quanto compatibili con l’obiettivo sopra enunciato, quegli interventi che siano preordinati al recupero di eventuali singole situazioni di degrado e al soddisfacimento di carenze di ordine funzionale ed in particolare di quelle relative alla accessibilità ed ai parcheggi.  **Zona omogenea IS-MA – Insediamenti sparsi – Regime normativo di mantenimento**  **Trova applicazione l’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.**   1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l’esistenza di un equilibrato rapporto tra l’insediamento e l’ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico - ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento delle consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, semprechè questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso. 2. L’obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno. 3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.  Zona omogenea IS-MA CPA – Insediamenti sparsi – Regime normativo di mantenimento finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico – ambientali.Trova applicazione l’art. 49 ter delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.  1. Tale regime si applica in quelle parti di territorio già classificate come insediamento sparso in regime di mantenimento che per collocazione, prevalenza di spazi liberi sull’edificato, valori di immagine, costituiscono corridoi di importanza sia paesistica che ambientale per il collegamento tra costa ed entroterra o per la interruzione della continuità urbana lungo i versanti costieri. 2. L’obiettivo della disciplina è salvaguardare la funzione e i caratteri di tali corridoi preservandone la continuità in termini di bassa densità insediativa, modi d’uso del suolo e valori identitari presenti. 3. Sono consentiti tutti gli interventi volti al recupero degli edifici, dei rustici e delle infrastrutture esistenti per favorire il presidio del territorio nei modi coerenti con gli obiettivi qualitativi della disciplina. Non sono consentiti ulteriori interventi di nuova edificazione e di correlata urbanizzazione se non in misura episodica e per funzioni quali l’attività agricola e di presidio ambientale e altre attività volte a favorire la fruizione naturalistica, ambientale, storico - culturale nonché la funzione turistico-ricettiva purché a basso impatto paesistico e ambientale, che preservino comunque la continuità degli spazi non edificati, la bassa densità insediativa e i connotatipaesistici del corridoio. In sede di redazione o aggiornamento della disciplina paesistica di livello puntuale, da adottarsi entro il termine di 1 anno dall’entrata in vigore della presente norma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma 2, possono essere specificati i caratteri di episodicità della nuova edificazione in relazione alle peculiarità dell’ambito e alle esigenze di manutenzione del territorio.   Gli interventi ammessi non possono comunque comportare la trasformazione di serre in volumi edilizi né essere localizzati nei punti paesisticamente caratterizzanti e di maggiore visibilità quali i crinali e in particolare nelle aree soprastanti i tunnel autostradali.  3 bis) Non è ammessa l’installazione di impianti di captazione di energia solare a terra, in aree naturali, seminaturali o agricole, salvo piccoli impianti non estensivi e comunque di scala non industriale.   1. Sono ammissibili i manufatti agricoli e i locali pertinenziali consentiti dalla disciplina urbanistica comunale a condizione che non alterino in misura paesaggisticamente percepibile lo stato dei luoghi e che non modifichino in modo significativo la morfologia e le sistemazioni del terreno.   **Art. 79 bis**  **Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia.**  1) La disciplina di cui al presente articolo si applica:   1. al tracciato della Strada Statale n. 1 Aurelia come esistente all’anno 1990 e a quelli antecedenti a partire dall’ impianto napoleonico-sabaudo della strada, come indicati nella cartografia di piano con la sigla SVA (Sistema della Via Aurelia), 2. ai tratti tuttora esistenti dei tracciati storici lungo l’arco costiero, normalmente individuati nella toponomastica locale come Via antica Romana, in parte già indicati nella cartografia di piano con la sigla PS (Percorsi Storici). 3. Obiettivo della disciplina è restituire alla Via Aurelia il rango di elemento costitutivo dell’identità e dell’immagine della Liguria attraverso la salvaguardia dei suoi valori storico-documentali e paesistici e la valorizzazione delle sue potenzialità in termini di fruizione del paesaggio e di promozione dell’immagine della Liguria. 4. Sono pertanto ammessi, con riferimento ai tracciati di cui al comma 1 lettera a):   gli interventi di manutenzione dettati da esigenze funzionali e di sicurezza purché condotti in termini atti a salvaguardare le caratteristiche e i manufatti storici del tracciato e a non alterare le visuali panoramiche;  gli interventi che comportino modificazioni del tracciato, quali allargamento della sede e rettifiche delle curvature, svincoli e rotonde, sostituzione dei manufatti e interventi di analoga portata, purché inseriti in un progetto di ricomposizione esteso ad un tratto significativo sotto il profilo paesistico. Detti interventi sono realizzabili in qualsivoglia regime normativo del PTCP, purché condotti in termini coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano per i regimi in parola.   1. Con riferimento ai tracciati di cui al comma 1 lettera b), sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche fisiche e di sostituzione di manufatti storici del tracciato lungo gli stessi tratti, fatti salvi quelli dettati da specifiche esigenze di sicurezza o funzionalità, da condursi secondo gli obiettivi qualitativi della disciplina. 2. La Regione emana linee guida per gli interventi sui tracciati e promuove progetti di valorizzazione paesistica su singoli tratti o aree volti al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma. Fornisce inoltre, ai fini della migliore applicazione della disciplina di cui al presente articolo, l’individuazione dei tracciati di cui al comma 1, lett. a) in scala 1:10.000 e promuove, in raccordo con i Comuni, il censimento dei tracciati di cui al comma 1, lett. b). Infine promuove, d’intesa con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, l’aggiornamento del vincolo sui tracciati del complesso viario della via Aurelia.   Zona omogenea S.U. – Aree Urbane: strutture urbane qualificate  **Trova applicazione l’art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.**  Zona omogenea ID-MA – Insediamenti diffusi – Regime normativo di mantenimento  **Trova applicazione l’art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.**   1. Tale regime si applica là dove l'assetto insediativo abbia conseguito una ben definita caratterizzazione e un corretto inserimento paesistico, tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi costituenti il quadro d'insieme o da contenute integrazioni dei tessuto edilizio. 2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell'insediamento in quanto vi si riconosce l'espressione di un linguaggio coerente ed un equilibrato rapporto con il contesto ambientale. 3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze ed eventualmente di contenuta integrazione dell'insediamento purché nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico. 4. Per far fronte a quelle carenze di ordine funzionale che possono influire sulla stessa qualità dell'ambiente e sulla sua fruizione, con particolare riferimento alla accessibilità ed ai parcheggi, sono consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull'assetto dell'insediamento.   Zona omogenea T.U. – Aree Urbane: tessuti urbani  **Trova applicazione l’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.**  **Zona omogenea ANI-MA – Aree non insediate – Regime normativo di mantenimento**  **Trova applicazione l’art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.**   1. tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell’attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale. 2. L’obilettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell’ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell’agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti. 3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi. 4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti delle parti di territorio da includersi, mediante apposite leggi regionali, nei sistemi di aree di interesse naturalistico – ambientale, per le quali valgono le disposizioni di cui all’art.2 delle norme di attuazione applicabili nelle aree protette cosituenti l’allegato B alla l.r. 09-04-85 n.16   **Zona omogenea ANI-CE – Aree non insediate – Regime normativo di conservazione**  **Trova applicazione l’art. 51 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.**   1. Tale regime si applica nelle parti di territorio di elevato valore naturalistico – ambientale e non interessate, o interessate in forme del tutto marginali e sporadiche, dalla presenza di insediamenti stabili, nelle quali qualunque pur modesta alterazione dell’assetto attuale può compromettere la funzione paesistica e peculiare qualità dei luoghi. 2. L'obiettivo della disciplina è quello di conservare inalterata la situazione attuale per quanto riguarda gli aspetti insediativi. Non è pertanto consentito costruire nuovi edifici, aprire nuove strade e modificare le caratteristiche tipologiche dimensionali e di tracciato di quelle esistenti, nonché eseguire opere che alterino in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia dei luoghi. 3. Sono sempre consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di consolidamento degli edifici e degli altri manufatti eventualmente esistenti nonché quelli preordinati a migliorarne l’inserimento nel contesto paesistico ambientali   **Zona Omogenea AI MA – Attrezzature e impianti - Regime normativo di mantenimento**  Trova applicazione l’art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al PTCP  Zona omogenea IS-TR-TU – lnsediamenti Sparsi - Regime normativo di Trasformabilità - Tessuti Urbani  Trova applicazione l’art. 54-38 delle Disciplina Puntuale Paesistica allegata al P.R.G.  **DISCIPLINA PAESISTICA DEL P.R.G. APPROVATO (D.P.G.R. n.287 del 14.09.98)**  **Zona omogenea TU, ID-MO-A, IS-TR-TU, ID-CO – Fascia costiera e piana dell’Entella.**  Trova applicazione l’art. 14 della Disciplina Puntuale Paesistica allegata al P.R.G.  **SISTEMAZIONI ESTERNE**  **Comma 6.1.** - I movimenti di terra per realizzare le siste­mazioni esterne connesse con gli interventi ammessi non potranno in ogni caso superare la misura di 3,00 mt in scavo o in riporto; il terreno di risulta degli sbancamenti, non utilizzato per riempi­menti o sistemazioni, non dovrà essere abbandonato nelle vicinanze, alte­rando lo stato dei luoghi, ma trasportato nelle apposite disc­ariche.  **Comma 6.2.** - Per il sostegno delle sistemazioni esterne poste a disli­vello saranno utilizzati di norma muri di conteni­mento la cui altezza dovrà uniformarsi a quella delle eventuali fasce presenti nelle immediate vicinanze e non potrà in ogni caso superare i 3,00 mt di altezza.  **Comma 6.3.** - Le facce a vista di detti sostegni dovranno riprendere nei materiali e nella disposizione dei conci quelle dei muri a secco tradizionali. In particolari ambiti defilati, e non visibili da punti di vista pubblici, sono ammessi rivesti­menti in pietra.  **Comma 6.4.** - Le defluenze naturali dovranno essere organizzate e allontanate.  **Comma 6.5.** - In alternativa ai muri di sostegno potranno essere uti­lizzate scarpate naturali stabili con pendenza minore o uguale al 60%, piantumate con essenze proprie dell'area.  **Comma 6.6.** - Le aree scoperte non destinate a percorso di accesso, piazzale di manovra e parcheggio scoperto devono essere sistemate a verde, con la messa a dimora di manti vegetali, arbusti ed alberi. Quelle destinate a percorso devono essere finite con autobloccanti pieni colorati. Sono ammesse altresì pavimentazioni in ardesia, in mattoni pieni posti a coltello, e/o soluzioni di la­stricati nel rispetto delle tipologie originarie, nonchè materiali asfaltici in contesti ben determinati e definiti, connessi ad un uso veicolare dell'area.  **RISTRUTTURAZIONI**  **Comma 5.1.2** - Gli intonaci esterni vanno finiti in arenino di calce bianca. Le tinteggiature, da campionarsi e da approvarsi, dovranno essere nei colori tradizionali (rosa, rosso, ocra) utilizzando materiali e tecniche adatte alla natura e consistenza del sotto­stante intonaco. Si deve riprendere, ove esiste, l'eventuale ornato di facciata (compresi i tipici riquadri bianchi alle finestre ed alle porte e le fasce marcapiano). Sono ammesse zoccolature di ardesia di altezza circa cm 60/100 poste a becco di civetta lungo gli assi viari principali.  **Comma 5.1.4.** - Le coperture a falde inclinate dovranno essere in abbadini posti in opera alla genovese o tegole marsigliesi in funzione delle tipologie prevalenti nell'ambito, pluviali e canali di gronda in lamiera zinca­ta o rame. Circa le coperture delle terrazze, sono vietate le pavimentazione in piastrelle di gres rosso e di ceramica smaltata colorata, sono ammesse pavimentazioni in lastre di ardesia a spacco, in piastrelle di cemento tipo "Vecchia Chiavari" e in gres grigio per edifici che non presentano particolari caratteristiche di pregio. Sono proibite coperture in ondulux, materiali plastici, éternit, lamiera e similari.  **Comma 5.1.5.** - Gli infissi, le ringhiere dei balconi, dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale, portoncini smaltati in colore da concordarsi, persiane alla genovese tinteggiate in verde, infer­riate in tondino o quadrelle di ferro verniciato scuro, ringhiere di forma semplice; le tapparelle sono ammesse solo negli edifici che ne siano comunque dotati in origine ed a struttura in c.a.  **Comma 5.2.** - Ogni incremento volumetrico su edifici esistenti andrà pensato all'interno di un ridisegno organico dell'in­tero edificio che consideri i rapporti volumetrici, la copertura ed il disegno di facciata nel rispetto degli schemi tipo ammessi.  **Zona omogenea ID-CE – Insediamento di crinale di Santa Giulia.**  Trova applicazione l’art. 13 della Disciplina Puntuale Paesistica allegata al P.R.G.  **RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMETO**  **Comma 2** - Tutti gli interventi di recupero sull'edificato esistente, dovranno uni­formarsi alle prescrizioni paesi­stiche gene­rali che seguono:  2.1.1 - I paramenti in pietra faccia a vista non possono essere occultati, le murature devono mantenere le loro caratteristiche originarie.  2.1.2 - Gli intonaci esterni vanno finiti in arenino di calce bianca. Le tinteggiature, da campionarsi e da approvarsi, dovranno essere nei colori tradizionali (rosa, rosso, ocra) utilizzando materiali e tecniche adatte alla natura e consistenza del sotto­stante intonaco. Si deve riprendere, ove esiste, l'eventuale ornato di facciata (compresi i tipici riquadri bianchi alle finestre ed alle porte e le fasce marcapiano). Sono ammesse zoccolature di ardesia di altezza circa cm 60/100 poste a becco di civetta.  2.1.8. - Le coperture dovranno mantenere struttura lignea (per fienili e depositi), è ammessa struttura in laterizio senza sporti, con gronde formate da lastre di ardesia per le residenze. Il rivestimento dovrà sempre essere in abbadini posti in opera alla genove­se, pluviali e canali di gronda in lamiera zinca­ta o rame. Non sono ammessi radicali tagli di falda.  2.1.9. - Gli infissi, le ringhiere dei balconi, dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale (finestre bianche con 1 o 2 traver­se, portoncini smaltati in verde o marrone scuro, persiane alla genovese in legno tinteggiate in verde, inferriate in tondino o quadrelle di ferro verniciato scuro, ringhiere di forma semplice e non sporgenti rispetto al filo del balcone).  2.2.3. - L'ampliamento volumetrico, ove possi­bile, va fatto in­grandendo con la nuova cubatura il corpo edilizio principale, ed estendendo in modo unitario la sua copertura. Nel caso in cui la copertura dell'edificio sia "chiusa" (per es. a padiglione) e nel caso di ampliamenti di piccola entità è invece preferibile l'ag­giunta di un corpo basso, con coper­tura a falde oppure piana e praticabile che rispetti le simmetrie ed il disegno dell'edi­ficio, nei modi previsti dalle presenti norme.  **Zona omogenea IS-MA ID-MA – Area di collina.**  Trova applicazione l’art. 11 della Disciplina Puntuale Paesistica allegata al P.R.G.  **NUOVE COSTRUZIONI**  **Comma 1.1. -**  Le nuove costruzioni andranno ubicate di norma a ridosso delle fasce, col fronte maggiore perpendicolare alla linea di massima pendenza, e in modo da non ostruire le visuali libere dalla viabilità pubblica; si dovranno inoltre rispettare le pre­scrizioni morfologiche e tipologiche specificate nelle schede delle unità insediative.  **Comma 1.2.** - L'altezza massima degli edifici dovrà essere di due piani fuori terra, misurata dalla quota riferimento, come definita dal vigente Regolamento Edilizio, dal corpo di fabbrica all'estradosso di gronda.  **Comma 1.3.** - I muri saranno finiti in pietra locale con paramento del tipo di quelli dei muri a secco, messa in opera senza stuccature dei giunti e disposta secondo le modalità tradizionali.  **Comma 1.4.** - Le coperture saranno a falde inclinate, con rivestimento in abbadini alla genovese o tegole marsigliesi, in funzione delle tipologie prevalenti nel contesto di margine, pendenza inferiore al 60%. Sono ammesse coperture piane nel caso di terrazzi prati­cabili.  **Comma 1.5.** - Gli sporti di gronda dovranno essere contenuti, e comunque non superiori a 30 cm con gronde e pluviali in lamiera zincata o in rame, sottogola a cucchiaio rovesciato.  **Comma 1.6.** - Nelle falde del tetto è ammessa l'apertura di lucernai raso falda in misura non superiore al 4% della sup. di falda.  **Comma 1.7.** - I materiali da impiegarsi in genere nelle finiture e nelle percorrenze esterne saranno in ardesia (piane, soglie, mezzanini, lastricati, zoccolature, ecc.).  **Comma 1.8.** - Tutte le alberature eventualmente divelte nel corso dei lavori dovranno essere sostituite con altre, già sufficientemente sviluppate, da mettere a dimora nel terreno di pertinenza, mentre quelle di pregio dovranno essere ripiantumate in sito.  **POSTI AUTO ESTERNI E STRADA DI ACCESSO**  **Comma 3.2.** - I movimenti di terra per realizzare le siste­mazioni esterne connesse con gli interventi ammessi non potranno in ogni caso superare la misura di 2,50 m in scavo o in riporto; il terreno di risulta degli sbancamenti, non utilizzato per riempi­menti o sistemazioni, non dovrà essere abbandonato nelle vicinanze, alte­rando lo stato dei luoghi, ma trasportato nelle apposite disc­ariche.  **Comma 3.3**. - Per il sostegno delle sistemazioni esterne poste a disli­vello saranno utilizzati di norma muri di conteni­mento la cui altezza dovrà uniformarsi a quella delle eventuali fasce presenti nelle immediate vicinanze e non potrà in ogni caso superare i 2,5 m di altezza.  **Comma 3.4.** - Le facce a vista di detti sostegni dovranno riprendere nei materiali e nella disposizione dei conci quelle dei muri a secco tradizionali.  **Comma 3.5.** - Le defluenze naturali dovranno essere organizzate e allontanate.  **Comma 3.7.** - Le aree scoperte non destinate a percorso di accesso, piazzale di manovra e parcheggio scoperto, devono essere sistemate a verde, con la messa a dimora di manti vegetali, arbusti ed alberi. Quelle destinate a percorso devono essere finite con autobloccanti pieni o alveolari vegetati. Sono ammesse altresì pavimentazioni in ardesia, in mattoni pieni posti a coltello, e/o soluzioni di la­stricati nel rispetto delle tipologie originarie.  **Comma 3.8.** - Prescrizioni relative alla vegetazione:  - Gli uliveti devono essere mantenuti, sosti­tuendo gli esemplari vecchi o danneggiati, con altri ulivi, ed operando la necessaria manutenzione ai muri a secco delle fasce, da ristruttu­rare secondo i metodi tradizionali (avendo cura di predi­sporre i dreni per lo scolo delle acque).  **Comma 7.1.3** - La sezione netta dei nuovi tratti carrai non potrà in ogni caso superare i m 2,50 escluse le banchine, le cunette, ed ogni altra sistemazione di pertinenza e di arredo nonchè, nel caso di tracciati a cavallo fra due o più regimi normativi, verrà esteso a tutto il tracciato il regime più restrittivo. La lunghezza di tali tracciati non potrà comunque in nessun caso eccedere i m 200.  **Comma 7.1.4** - Si dovranno sempre predisporre le necessarie opere di tombinatura per il regolare deflusso delle acque in idoneo ricetto­re. Il terreno di risulta degli sbancamenti, non utilizzato per i riempimenti e per il piano viario, non sia abbandonato nelle vici­nanza, ma trasportato nelle apposite discariche.  **Comma 7.1.5** - Gli scavi ed i rilevati andranno obbligatoriamente risi­stemati con adeguate opere di contenimento del terreno; in partico­lare i muri di contenimento del terreno e di sistemazione saranno della stessa natura e tipologia di quelli esistenti, in pietra a spacco, messa in opera senza stuccatura dei giunti e disposta secondo le modalità tradizionali, raccordati a quelli esistenti, senza soluzione di continuità, al fine di ricostituire in massima parte le altimetrie e le configurazioni ortografiche esi­stenti. La loro altezza non potrà superare i m 2,50.  **Comma 7.1.6** - Dovranno essere previste opportune integrazioni vegetazionali con essenze arboree ed arbustive tipiche dei luoghi.  **Comma 7.1.7** - Il fondo stradale sia realizzato con la compattazione di materiale ghiaioso (con esclusione di materiali asfaltici e/o cementizi). Tratti di lunghezza inferiore a mt 30 potranno essere ese­guiti con autobloccanti o in lastricato di ardesia.  **Comma 7.2** - E' permessa, nel rispetto delle prescrizioni relative alla "sistemazione delle aree libere da edifici", di cui al comma 3 del presente articolo, la co­struzione di box, anche interrati in zone adiacenti alle strade esistenti, a condizione che le rampe di accesso abbiano una piazzuola di attesa di almeno 5 m. prospiciente la strada e lunghezza complessiva inferiore a mt 20.  RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE  Comma 2.1 - **Per il recupero dell'edificato esistente (case di pendio, ville rurali, fienili, ecc.) è prescritto l'uso di materiali tradi­zionali nelle forme tipiche, in particolare:**  **2.1.1** - I paramenti in pietra faccia a vista non possono essere occultati.  **2.1.2** - Gli intonaci esterni vanno finiti in arenino di calce bianca. Le tinteggiature, da campionarsi e da approvarsi, dovranno essere nei colori tradizionali (rosa, rosso, ocra) utilizzando materiali e tecniche adatte alla natura e consistenza del sotto­stante intonaco. Si deve riprendere, ove esiste, l'eventuale ornato di facciata (compresi i tipici riquadri bianchi alle finestre ed alle porte e le fasce marcapiano). Sono ammesse zoccolature di ardesia di altezza circa cm 60/100 poste a becco di civetta.  **2.1.3** - Gli stipiti, i davanzali, gli architravi in ardesia vanno mantenuti e/o sostituiti con altri analoghi anche nelle dimensioni.  **2.1.4** - E' vietato alterare il rapporto pieno / vuoto delle faccia­te.  **2.1.5** - E' consentito riaprire bucature, un tempo presenti, di cui risultino tracce nella muratura.  **2.1.6** - E' consentito aprire nuove bucature sui prospetti ciechi (con dimensioni e fattezze analoghe a quelle esistenti nell'edifi­cio).  **2.1.9** - Le coperture dovranno mantenere struttura lignea (per fienili e depositi), è ammessa struttura in laterizio, senza sporti in laterizio, con gronde a lastra di ardesia per le residenze. Il rivestimento dovrà sempre essere in abbadini posti in opera alla genovese o tegole marsigliesi in funzione delle tipologie preva­lenti nell'am­bito, pluviali e canali di gronda in lamiera zinca­ta o rame. Non sono ammessi radicali tagli di falda.  **2.1.10** - Gli infissi, le ringhiere dei balconi, dovranno riprendere quelli di disegno tradizionale (finestre bianche con 1 o 2 traver­se, portoncini smaltati in verde o marrone scuro, persiane alla genovese in legno tinteggiate in verde, inferriate in tondino o quadrelle di ferro verniciato scuro, ringhiere di forma semplice e non sporgenti rispetto al filo del balcone).  **2.1.11** - I fabbricati che si presentano sprovvisti di persiane alla genovese, caratterizzati dagli antichi scuri interni, non potranno essere dotati di tale serramento; peraltro quelli che non presentano le caratteristiche della ruralità tradizionale (muri in pietra a vista, ecc) con aspetti di finitura tipologici tipici della resi­denza ed in presenza di particolari architettonici di pregio quali gronde con sottogola, muretto d'attico, intonaco civile con decora­zioni, potranno prevedere l'installazione di persiane alla genovese nelle forme tradizionali in legno. Tale concetto è estensibile nel caso di immobili ubicati in nuclei residenziali o quale integrazione - continuità di edifici aventi tali caratteristiche.  **Comma 2.2.** - Ogni incremento volumetrico su edifici esistenti andrà pensato all'interno di un ridisegno organico dell'in­tero edificio che consideri i rapporti volumetrici, la copertura ed il disegno di facciata nel rispetto degli schemi annessi alle presenti norme ed in particolare:  **2.2.1.** - Sono sempre vietati i corpi appesi.  **2.2.2.** - Sono vietati i corpi aggiunti a carattere precario o comunque con caratteristiche archi­tettoniche dissimili dall'edificio principale (gronde, mate­riali di copertura, rapporto pieno/vuoto, finitura dei muri esterni, tipologia degli infissi...).  **2.2.3.** - L'ampliamento volumetrico, ove possi­bile, va fatto in­grandendo con la nuova cubatura il corpo edilizio principale, ed estendendo in modo unitario la sua copertura. Nel caso in cui la copertura dell'edificio sia "chiusa" (per es. a padiglione) e nel caso di ampliamenti di piccola entità è invece preferibile l'ag­giunta di un corpo basso, con coper­tura a falde oppure piana e praticabile che rispetti le simmetrie ed il disegno dell'edi­ficio, nei modi previsti dalle presenti norme.  **2.2.4.** - Se l'edificio principale è caratterizzato da un disegno delle facciate compiuto, l'ampliamento non potrà interessarlo.  **2.2.5.** - Se esistono già corpi di fabbrica aggiunti all'edificio principale, questi vanno sommati alla nuova cubatura e coinvolti nel ridisegno dell'edificio.  **2.2.6.** - Se l'edificio è impostato su una fascia, si deve sfruttare tale dislivello per l'integrazione dei nuovi volumi.  **Comma 3.1.** - Ogni intervento di nuova edificazione o di recupero dei volumi esistenti deve includere la siste­mazione delle aree scoperte di pertinenza e di quelle eventualmente asservite.  **3.2.** - I movimenti di terra per realizzare le siste­mazioni esterne connesse con gli interventi ammessi non potranno in ogni caso superare la misura di 2,50 m in scavo o in riporto; il terreno di risulta degli sbancamenti, non utilizzato per riempi­menti o sistemazioni, non dovrà essere abbandonato nelle vicinanze, alte­rando lo stato dei luoghi, ma trasportato nelle apposite disc­ariche.  **3.3.** - Per il sostegno delle sistemazioni esterne poste a disli­vello saranno utilizzati di norma muri di conteni­mento la cui altezza dovrà uniformarsi a quella delle eventuali fasce presenti nelle immediate vicinanze e non potrà in ogni caso superare i 2,5 m di altezza.  **3.4.** - Le facce a vista di detti sostegni dovranno riprendere nei materiali e nella disposizione dei conci quelle dei muri a secco tradizionali.  **3.5.** - Le defluenze naturali dovranno essere organizzate e allontanate.  **MANUFATTI AGRICOLI FUORI TERRA**  **Comma 5.2.** - La realizzazione di fabbricati rurali di servizio costi­tuiti da stalle e/o depositi attrezzi, derrate ed animali da corti­le, nonchè di piccoli manufatti ad uso produttivo, connessi alla conduzione del fondo, è disciplinata come segue :  5.2.1. - Stalle e depositi attrezzi: tali manufatti devono essere addossati preferibilmente con un lato ai muri di fascia esistenti, e collocati in posizione tale da limitare al minimo la percezione dalle strade, dai sentieri e dai principali punti di vista.  5.2.2. - Le tipologie ammesse sono quelle riportate per gli acces­sori agricoli dall'abaco dei tipi edilizi. La copertura potrà essere ad una falda raccordata nella linea di colmo al profilo del terrazzamento soprastante o a due falde. Il manto di copertura in lastre di ardesia, o tegole marsigliesi in funzione della tipologia preva­lente nella zona, su struttura lignea. La struttura perimetrale sarà in muratura, finita in pietra come i muri delle fasce o ad intonaco strollato grigio, oppure struttura e tamponamenti saranno in legno.  **MAGAZZINI AGRICOLI INTERRATI**  Comma 5.4. - Per la conduzione di fondi agricoli sono previsti magaz­zini interrati, separati dall'abitazione. Tali manufatti devono, nel rispetto dell'andamento naturale del terreno, essere finiti con muri in pietra faccia a vista che riprendano nei mate­riali e nella disposizione dei conci, quelli dei muri a secco tradizionali. Per la realizzazione di tali manufatti i movimenti di terra non dovranno superare in ogni caso la misura di mt 2,50 di scavo e riporto. In copertura i manufatti dovranno essere finiti con riporto di terra vegetale di almeno 40 cm e sistemazione a manto erboso. Il serramento da installare dovrà essere in legno tinteggiato di colore marrone o verde scuro, con esclusione di serrande metalliche o basculanti.  **Zona omogenea SU – Tessuti urbani qualificati di interesse storico - ambientale.**  Trova applicazione l’art. 12 della Disciplina Puntuale Paesistica allegata al P.R.G.  **Zona omogenea ANI-MA – Area di interesse naturalistico-forestale.**  Trova applicazione l’art. 10 della Disciplina Puntuale Paesistica allegata al P.R.G.  DISCIPLINA PAESISTICA DEL P.R.G. APPROVATO (D.P.G.R. n.287 del 14.09.98) **X BAGNI**  **Fascia costiera.**  Trova applicazione l’art. 14 della Disciplina Puntuale Paesistica allegata al P.R.G nonché l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.  PRESCRIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE CUI SUBORDINARE L’ESECUZIONE DEI LAVORI  Siano posti in essere gli accorgimenti tecnici contenuti nella relazione “valutazione di compatibilità con il Piano di Bacino Stralcio sul rischio idrogeologico – Ambito 16 – Entella - Misure di protezione civile” datata a firma degli Ingegneri allegata al permesso di costruire  Le opere da realizzarsi, pur ricadendo in area sottoposta al vincolo di cui alla parte 3^ del Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, non necessitano di specifica autorizzazione ambientale ex. art. 146, in quanto non riguardano l’aspetto esteriore dell’edificio e non modificano lo stato dei luoghi.   1. siano puntualmente rispettate le modalità esecutive previste nella relazione tecnica allegata; 2. i lucernai siano installati a filo falda evitando qualsiasi sporto oltre la falda stessa; 3. il paramento murario a vista sia eseguito in pietra locale posta in opera a corsi orizzontali senza stuccatura dei giunti proseguendo la tessitura muraria adiacente all’intervento senza soluzione di continuità; 4. venga ottenuta la prescritta autorizzazione ai sensi dell’art. 10 L.R. n. 60/93 per l’eventuale taglio di piante di ulivo. 5. le finestre siano prive di persiane e dotate di scuri interni in legno   - la soletta di copertura non fuoriesca dal perimetro del fabbricato e le gronde di forma tradizionale e sporto contenuto entro i 30 cm.  Per il presente permesso di costruire valgono, per quanto compatibili, le condizioni e modalità dettate dal titolo abilitativo precedente.   1. valgono, per quanto compatibili, le prescrizioni dettate dal precedente titolo edilizio abilitativo. 2. che venga preventivamente concordata la coloritura delle facciate con l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Lavagna 3. Dovrà essere cura del titolare e del Direttore dei Lavori a verificarne il rispetto delle norme sull’inquinamento acustico, sia per ciò che attiene la durata dei lavori che le modalità esecutive delle strutture. 4. PERTANTO L’ATTIVITA’ EDILIZIA NON POTRÀ ESSERE INTRAPRESA ENTRO IL TERMINE DI CUI SOPRA, ai sensi dell’art.159 c.2 così come modificato dall’art.4 – quinques L.129/08, IN CASO DI ANNULLAMENTO MINISTERIALE, DEVE CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI ILLEGITTIMA CON LA NECESSITA’ DI RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI.   Al fine di meglio qualificare l’intervento sotto il profilo paesaggistico si prescrive che:  PROSPETTI   1. I prospetti siano intonacati con arenino fine e tinteggiati con materiali tradizionali e con l’uso di colorazione tenue scelta fra quelle della gamma delle terre, da concordarsi preventivamente con il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata. 2. Gli intonaci vengano realizzati con tecniche tradizionali a calce. 3. Nelle coloriture siano impiegati materiali non filmogeni e comunque le stesse siano preventivamente concordate con l’Ufficio Edilizia Privata. 4. l’intonaco esterno, ove non venga mantenuto il paramento murario a vista, sia eseguito in arenino tradizionale, senza punti di lista, esclusivamente tinteggiato con colori nella gamma delle terre (da concordarsi preventivamente con il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata); 5. non sia eseguito alcun rivestimento delle facciate, prevedendo una semplice zoccolatura in cls strollato; 6. La zoccolatura sia costituita da lastre di ardesia fissate con ganci o intonaco strollato; 7. L’ampliamento venga eseguito senza soluzione di continuità con la parte preesistente, utilizzando gli stessi materiali per gli esterni 8. Nella sopraelevazione sia evitata qualsiasi discontinuità di facciata rispetto alla preesistenza. L’apparato decorativo dell’intero fabbricato dovrà essere preventivamente concordato con il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata; 9. Piane, soglie, mezzanini, siano realizzati in ardesia.   COPERTURE   1. Il parapetto indicato sugli elaborati progettuali in muratura piena sia sostituito con ringhiera a semplice disegno. 2. Il manto di copertura sia realizzato con tegole laterizie marsigliesi. 3. il manto di copertura sia ricostruito in tegole marsigliesi senza soluzione di continuità con la parte preesistente che non viene modificata; 4. La soletta di copertura non fuoriesca dal perimetro del fabbricato e le gronde siano di forma tradizionale e sporto contenuto entro i 20 cm. nei lati corti e i 30 cm. in gronda, evitando di porre in opera qualsiasi “scossalina” metallica come terminale delle gronde; 5. Le gronde, di forma tradizionale e sporto contenuto entro i 30 cm., siano realizzate in lastre di ardesia raccordate alla muratura con cornicione a “gola”. 6. Le gronde abbiano forma tradizionale e sporto contenuto entro i 40 cm.; 7. Le gronde, realizzate in lastre di ardesia, abbiano forma tradizionale e sporto contenuto entro i 40 cm.; 8. Pluviali e canali di gronda siano realizzati in rame.   LUCERNAI E ABBAINI   1. Il previsto abbaino abbia larghezza massima di mt. 1,00 compresa muratura, non fuoriesca oltre 1 mt. dal filo falda e la relativa soletta di copertura non fuoriesca assolutamente dal filo muratura; le gronde siano eseguite in lastre di ardesia con sporto non superiore a cm. 10, evitando tassativamente di installare profilati in rame; 2. I lucernai siano installati a filo falda evitando qualsiasi sporto oltre la falda stessa; 3. I lucernai, di dimensione max mq. 0,60, siano installati a filo falda evitando qualsiasi sporto oltre la falda stessa; 4. i comignoli dovranno essere eseguiti in muratura con “cappello” in ardesia o prefabbricato;   PANNELLI SOLARI   1. I pannelli siano installati a filo falda (il profilo esterno del pannello cioè sia posto alla stessa quota della copertura”finita”) e del tipo senza serbatoio di accumulo esterno. 2. I pannelli solari siano di tipo “integrato” nella copertura. 3. L’installazione sulla copertura dell’impianto solare termico deve essere preventivamente autorizzata. A tal riguardo dovrà essere presentata idonea progettazione architettonica da sottoporre all’approvazione degli Enti competenti anche in relazione alle caratteristiche tipologiche del fabbricato.   SERRAMENTI   1. Siano installati serramenti del tipo a “persiana alla genovese” e portoncini ad ante lisce tinteggiati in verde scuro; i telai delle finestre e delle porte finestre a vetri siano laccati colore bianco. 2. Il portoncino di ingresso all’abitazione sia eseguito in legno ad ante lisce o profilato metallico e lamierino pieno di colore verde scuro. 3. Il portoncino di ingresso all’abitazione sia eseguito in legno ad una o due ante lisce di colore verde scuro evitando porte vetrate a quadretti dette “all’inglese”;   PAVIMENTAZIONI – MURI – ACCESSO CARRAIO   1. Le pavimentazioni siano realizzate in ardesia a spacco naturale o in cotto. 2. la pavimentazione del cortile sia realizzata con grigliato alveolare con struttura a nido d’ape e completata con manto erboso evitando tassativamente qualsiasi sottofondo in materiale cementizio o comunque impermeabile; 3. Le aree pavimentate siano poste in opera su sottofondo in sabbia / ghiaia evitando qualsiasi sottofondazione in calcestruzzo. 4. Le pavimentazioni esterne siano eseguite in autobloccanti su letto di sabbia senza alcun sottofondo in cls.;   RIASSETTO VEGETAZIONALE   1. Le alberature divelte nel corso dei lavori siano ripiantumate in loco prevedendo ogni cura per assicurarne l’attecchimento; 2. Siano poste a dimora piante di alto fusto tipo ulivi, lecci, roverella ecc. tipiche dei luoghi in numero di almeno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ esemplari con altezza minima di mt 4,00 ubicate in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sia posta a dimora siepe continua di essenze tipiche dei luoghi (alloro, rosmarino, corbezzolo) di altezza almeno 1,00 metri; 4. Sopra la copertura dei locali interrati sia steso uno strato di terreno vegetale di almeno cm 60,00 ove sia ricostituito il manto erboso piantumati arbusti di specie locali; | | | | | | |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Marta Milone

*(firmato digitalmente)*